

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Presidente -

Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. ANDREA FIDANZIA - Rel. Consigliere -

Oggetto

FILIAZIONE
MINORIUd. 09/12/2020 -
CC

R.G.N. 7933/2020

Pron 12763
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7933-2020 proposto da:

DA _____, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CAFARO;

- ricorrente -**contro**

DG

- intimato -

avverso il decreto n. 4/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositato il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

- che viene proposto da AD _____, affidandolo a tre motivi, ricorso avverso il decreto n. 4/2020 del 16.01.2020 con il quale la Corte d'Appello di

Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'odierna ricorrente avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 27 maggio 2019 con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale della D nei confronti del figlio minore X ;

- che l'intimato GD , padre del minore, si è costituito in giudizio con controricorso;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO

- 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 739 e 342 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito ritenuto erroneamente aspecifico il reclamo;
- 2. che il motivo è fondato;
- che, in primo luogo, il decreto impugnato contiene una premessa in diritto erronea, o, quantomeno, contraddittoria;
- che, infatti, si afferma, da un lato, che quando il reclamo è proposto nei confronti di un provvedimento che non abbia natura decisoria e non ha attitudine al giudicato - affermazione che, se riferita, come pare, al provvedimento in questione è errato, ed integra anche la violazione dell'art. 739 cod. proc. civ. denunciata, atteso che esso ha carattere decisorio e di giudicato, almeno rebus sic stantibus (da ultimo, Cass., 1668/2020) - «il reclamo non deve essere specificamente motivato» (il che lascerebbe intendere che, nella specie, non debba esserlo), mentre, dall'altro, nel prosieguo del ricorso, qualche riga dopo, si conclude, invece, che il reclamo di cui è causa è inammissibile, perché la reclamante non ha articolato puntuali motivi di censura al provvedimento;
- che tale statuizione è comunque erronea in quanto, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la reclamante aveva formulato censure specifiche che riguardavano (pp. 5 e 6 del ricorso): 1) gli episodi di violenza ai suoi danni da parte del D (convivente, non valutati dal Tribunale); 2) la mancata considerazione da parte del Tribunale) la necessità di favorire e

promuovere i rapporti tra i due fratelli; 3) le limitate possibilità di incontro madre-figlio, e l'esigenza di un contatto più frequente con il bambino che aveva bisogno di una maggiore presenza materna (essendovi la disponibilità del padre);

- che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 330 cod. civ. per la mancata esplicitazione del pregiudizio per il figlio e per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto provate le circostanze allegate dal suo ex convivente in ordine alla sua assenza dal domicilio domestico ed alla sua aggressività, non considerando l'inattendibilità di tali dichiarazioni;

- che con il terzo motivo è stata dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 330 cod. civ. sotto il profilo della mancata e/o apparente motivazione in ordine alla verifica delle ragioni addotte dalla madre e riguardanti la necessità di occuparsi anche dell'altra figlia minore;

- che entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati;

- che, in particolare, il provvedimento della Corte territoriale, oltre a porsi in violazione degli artt. 330 e ss. cod. civ. sul punto della responsabilità della madre e dell'interesse del minore, è affetto da motivazione apparente;

- che, infatti, si addebita alla madre di essersi allontanata per andare a trovare l'altra figlia (dovere della madre) che vive con i nonni, e che la stessa si abbandonerebbe «sovente a scoppi collerici» – motivazione certamente insufficiente a giustificare una sospensione della responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore – senza, peraltro, indicare una sola fonte (Servizi Sociali, consulenze, testimonianze, ecc.) del convincimento del giudicante, in ordine ad un provvedimento «incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale» (Cass. 1668/2020);

- che, proprio in relazione a tale aspetto, la motivazione del decreto impugnato non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi S.U. n. 8053/2014);

- che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma il 9 dicembre 2020

Il Presidente

Antonio Valtutti



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITO IN CANCELLERIA

Oggi 9 / 12 / 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Cassazione.net